



Assicurazioni Auto Rischi Diversi (ARD)

**Polizza collettiva ad adesione distribuita da Indigo
Condizioni di assicurazione**

Edizione 12.2022

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com
www.revoinurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Assicurazioni Auto Rischi Diversi (ARD) è la polizza collettiva assicurativa, intermediata da Indigo, che protegge il tuo veicolo dai danni causati a seguito di furto, incendio ed eventi. È possibile proteggere anche il conducente del veicolo in caso di infortuni relativamente alla circolazione.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**
- **Modulo di adesione alla polizza collettiva**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di REVO Assicurazioni Auto Rischi Diversi (ARD) ti sarà comunque consegnato all'atto di adesione alla polizza collettiva.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e Indigo sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario	4
Norme comuni.....	7
Copertura Corpi Veicoli Terrestri (CVT).....	9
Cosa è assicurato	9
Come è prestata l'assicurazione.....	12
Copertura Infortuni del conducente	13
Cosa è assicurato	13
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	13
Come è prestata l'assicurazione.....	14
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	15
Norme relative alla copertura Corpi Veicoli Terrestri (CVT).....	15
Norme relative alla copertura Infortuni del conducente	17
Contatti utili	18

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Accessori:	Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato sia di serie che optional fornito dalla Casa costruttrice o installato dal Concessionario che ha venduto il veicolo, documentabili con fattura o altro documento equivalente.
Aderente:	Il soggetto (persona fisica o giuridica), nel cui interesse è stipulata l'assicurazione che, con la sottoscrizione del modulo di adesione, aderisce liberamente al contratto assicurativo collettivo e sostenendo in parte o in tutto, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.
Alluvione e inondazione:	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da <i>terremoto</i> , franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Antifurto/localizzatore satellitare	Dispositivo elettronico munito di sistema di geolocalizzazione satellitare, fissato stabilmente al veicolo, che permette il collegamento a una centrale operativa con segnale GSM-GPRS che consente la localizzazione del veicolo in seguito a furto o rapina segnalati dall' <i>assicurato</i> .
Appropriazione indebita:	Appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso
Area equiparata ad una Area Pubblica:	Area di proprietà pubblica o privata, aperta alla circolazione del pubblico oppure di un numero indeterminato di persone o veicoli che abbiano accesso giuridicamente lecito alla stessa, anche nell'ipotesi in cui tali persone appartengano a una o più categorie specifiche ed anche se tale accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (a titolo esemplificativo: accesso ad un cantiere da parte di coloro che vi lavorino).
Area Pubblica:	Area ad uso pubblico, destinata alla circolazione di persone, veicoli ed animali.
Assicurato:	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> e che nel presente contratto coincide con l' <i>aderente</i> alla polizza collettiva.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Beneficiario:	Eredi legittimi o testamentari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato (o conducente del veicolo assicurato).
Bombe d'acqua:	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Bufera:	Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Conducente:	La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente:	Il soggetto che stipula la <i>polizza</i> , nell'interesse dei propri clienti e si impegna al versamento dei premi alla <i>Compagnia</i> .
Contratto di leasing:	Contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno:	Il pregiudizio subito dall' <i>Assicurato</i> a seguito di un <i>sinistro</i> .
Danni diretti:	Danni direttamente causati al veicolo con conseguente perdita di valore o perdita di utilità a causa di un atto/evento indennizzabile.
Danno irreparabile:	Danneggiamento totale a seguito di incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo tale per cui il costo di

	riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a seguito del quale il veicolo viene demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico
Danno parziale:	Il danno inferiore all'80% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale/perdita totale:	Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino all'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Degrado:	La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato. La Compagnia calcola il degrado in base al rapporto tra il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. In particolare per le componenti meccaniche e per alcuni elementi riportati nel normativo il degrado viene calcolato partendo dal valore a nuovo degli stessi e applicando una riduzione del 10% per ogni annualità completa del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 60%.
Ebbrezza:	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcoolici o stupefacenti.
Esplosione:	Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Furto:	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto totale:	Furto del veicolo senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Gestore sinistri della Compagnia:	Multi Serass è la società a cui La Compagnia ha esternalizzato la gestione dei sinistri (ad eccezione degli infortuni che vengono gestiti dalla Compagnia stessa) e i cui riferimenti sono riportati nella scheda contatti del presente contratto.
Grandine:	Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi di dimensione variabile.
Guerra:	Guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato.
Incendio:	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autosostenersi e propagarsi.
Incidente:	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed impreveduto derivante dalla circolazione stradale.
Indennizzo/ Risarcimento:	Somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> liquidabile.
Infocar:	Listino "Quattroruote Professional - Valore assicurato" che identifica in modo univoco il valore dell'allestimento dei veicoli nuovi e usati.
Infortunio:	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca <i>lesioni fisiche</i> obiettivamente constatabili.
Inquinamento dell'ambiente:	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori. Per questa polizza l'intermediario è Indigo.
Invalità permanente:	La perdita totale o parziale della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Limite di indennizzo:	Importo che opera entro il <i>massimale</i> e che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> , in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in <i>polizza</i> .

Locatario:	Utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un Contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla Carta di Circolazione.
Massimale/somma assicurata:	La somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il <i>limite</i> massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Normativa sulla privacy:	Le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di <i>dati personali</i> .
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza collettiva:	Il documento della Compagnia che prova l' <i>assicurazione</i> stipulata dal <i>contraente</i> nell'interesse dei propri clienti.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Quattoruote:	Rivista mensile, pubblicata dalla società Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al "codice <i>infocar</i> "
Rapina:	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto:	L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del <i>danno</i> e che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Set informativo:	I documenti comprendenti DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione che vengono consegnati all' <i>aderente</i> prima della sottoscrizione del contratto.
Società di leasing:	La società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici.
Strutture convenzionate di riparazione della Compagnia	Autofficine, carrozzerie e altri riparatori appartenenti alle strutture convenzionate dalla Compagnia. Per la lista consultare il sito di Compagnia
Tempesta:	Perturbazione atmosferica di varia estensione e durata, caratterizzata da una notevole violenza di vento e di pioggia e spesso da grandine, anche in assenza dei fenomeni di elettricità atmosferica propri invece del temporale.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo:	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Tromba d'aria:	Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano:	Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 Km/h.
Valore a nuovo:	Il valore assicurato senza applicazione del degrado d'uso.
Valore di acquisto:	Il prezzo riportato nella fattura di acquisto.
Valore di mercato:	Il valore del veicolo riportato dalla rivista specializzata utilizzata dalla Compagnia o, in mancanza, corrispondente al corrente valore nel mercato dell'usato.
Valore assicurato:	Il valore riportato nella fattura di acquisto e nel modulo di adesione, comprensivo di <i>accessori</i> stabilmente fissati.
Valore iniziale:	Il valore del veicolo (comprensivo di IVA, nel caso in cui l' <i>aderente</i> non recuperi IVA o IVA esclusa in caso contrario), indicato in polizza e coincidente: per i veicoli acquistati (nuovi e usati) in concomitanza con la copertura assicurativa, con il prezzo di acquisto come risultante da fattura di acquisto o da documento equivalente; per i veicoli già di proprietà con il valore commerciale del veicolo come risultante dalla tabella Quattoruote alla data di sottoscrizione del contratto.

Norme comuni

Art. 1.1 Assicurazione per conto di terzi

La presente *polizza collettiva* è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1891 del Codice Civile. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato/Aderente e dalla Compagnia. Il Contraente o l'intermediario provvede a consegnare agli Assicurati il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3. di cui al Regolamento IVASS n.20/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (allegato 4. Di cui al Regolamento IVASS n.40/2018), l'informativa precontrattuale comprensiva di DIP, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set Informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed il Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea e/o a mezzo mail.

Art. 1.2 Decorrenza dell'Assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* sia stata pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 1.3 Durata del contratto e sconto per durata poliennale

L'*assicurazione* può avere durata annuale o durata poliennale con premio anticipato.

Il *periodo di assicurazione* coincide con quello indicato in *polizza*.

Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo, facoltà di recesso e disdetta alla scadenza



L'*assicurazione* è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Non è previsto facoltà di recesso o disdetta.

Art. 1.5 Pagamento del premio

Il *premio* deve essere pagato alla Compagnia attraverso Indigo e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per *periodo di assicurazione* definito ed è corrisposto anticipatamente. Rimane fermo il diritto per la *Compagnia* di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto. Tale diritto rimane valido per la *Compagnia* anche per i contratti scaduti.

Art. 1.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio



La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del rischio dichiarate dal *Contraente* e dall' *Aderente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti. Pertanto, le **dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione***, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.7 Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato/Aderente* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.



Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di variazione della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo, essendo parametro tariffario, l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto all'Intermediario o alla Compagnia del cambiamento di residenza. **In caso di mancata comunicazione si applicano gli scoperti e le franchigie relative alla zona considerata a maggior rischio tra quella comunicata e quella di nuova residenza.**

Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.9 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* e la *Compagnia* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta ad Indigo o alla *Compagnia*.**

Art. 1.10 Altre assicurazioni



Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo*.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 1.11 Cessazione del rischio

In caso di cessazione del rischio, dovuta a qualsiasi evento, il contratto si risolve senza dar luogo alla restituzione di parte del premio pagata e non goduta. In caso di alienazione o messa in conto vendita del veicolo, oppure in caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva, su richiesta dell'*Assicurato*, e previa presentazione di idonea documentazione, l'*assicurazione* può essere trasferita su altro veicolo purché sia acquistato dallo stesso Concessionario contraente della polizza collettiva.

Art. 1.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.13 Foro competente



In caso di controversie nascenti dal contratto, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- a) foro del luogo dove ha sede legale o residenza la *Contraente o Aderente*;
- b) foro del luogo dove ha sede legale Indigo MGA;
- c) foro del luogo dove ha sede legale la *Compagnia*.

Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di *assicurazione*, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

Art. 1.15 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a risarcire *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *risarcimento* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.16 Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Serbia.

Art. 1.17 Vincolo

Qualora sul frontespizio di polizza sia richiamata la presenza del vincolo, il contratto di assicurazione si intende vincolato a favore dell'Ente indicato.

La *Compagnia* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario, di seguito indicato per brevità come Ente:

- a non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 60 gg dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo del pagamento del premio scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia;
- a pagare, in caso di sinistro relativo alle garanzie contrattualmente operanti, l'*indennizzo* eventualmente dovuto a termini di polizza direttamente all'Ente contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente è fin d'ora autorizzato dal *Contraente* e dall'*Assicurato*.

Art. 1.18 Sezioni e garanzie acquistabili

Il prodotto Revo Assicurazioni Auto Rischi Diversi (ARD) comprende 2 sezioni: CVT e Infortuni del Conducente.

Alle garanzie Incendio e Furto/Rapina obbligatorie (che includono il ricorso terzi da incendio e urto con animali selvatici) l'aderente può scegliere le seguenti garanzie opzionali:

- Eventi naturali comprensivi di grandine
- Eventi naturali catastrofici
- Eventi socio-politici e atti vandalici
- Infortuni del Conducente (con due opzioni di capitale)

Sono escluse coperture ai veicoli relative a

- Responsabilità Civile Auto (RCA). Si ricorda che tale copertura è comunque obbligatoria per la circolazione.
- Assistenza Stradale
- Cristalli
- Collisione e kasko
- E relativamente agli infortuni del conducente: rimborso spese da infortunio, inabilità temporanea e indennità giornaliera.

Copertura Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, nel limite del *valore assicurato* indicato in *polizza*, per i danni materiali e diretti, causati da eventi successivamente indicati che provochino la distruzione, il danneggiamento, o la sottrazione, del veicolo oggetto dell'assicurazione e alle condizioni indicate nel Modulo di adesione alla polizza.

I veicoli coperti da queste condizioni assicurative sono destinate ad uso privato e possono essere:

- Autovetture;
- Autoveicoli immatricolati Autocarri fino a 35 quintali;
- Quadricicli

Sono inclusi in copertura:

- le parti stabilmente installate o fissate ai veicoli stessi;
- optional compresi nella somma assicurata e indicati in fattura o altro titolo equipollente.

Art. 2.2 Incendio con ricorso terzi e furto/rapina e urto con animali selvatici

Che cosa è assicurato?

- **Incendio:** sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione;
- azione del fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;

- **Ricorso terzi:** è prevista la copertura e ripristino locali di proprietà fino ad un massimo di 50.000 euro per evento per i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato a cose di terzi (beni mobili e immobili) in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato e quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge e, in ogni caso, fuori dalle aree aeroportuali.

- **Furto/rapina:** È assicurato il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di

- furto (totale, parziale o tentato) del veicolo o di sue parti;
- rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati;
- danni da scasso causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina, riusciti o tentati.
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada

La Compagnia indennizza il furto di apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se stabilmente fissati al veicolo, fino a 1.000 euro e sempre nei limiti della somma assicurata.

- **Collisione con animali selvatici.** I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in occasione di urto o collisioni con animali selvatici, avvenuti in area ammessa alla circolazione. La garanzia è prestata a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni

- che avvengono in conseguenza di incendi dolosi o atti vandalici, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti e allagamenti;
- causati da semplice bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina.
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari non stabilmente fissati e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- che consistono in rigature, segnatura, screpolature e danni simili ai cristalli;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tale danno si sia verificato in area privata oppure l'assicurato, entro 30 giorni dalla richiesta della Compagnia di sanare la posizione, presenti la visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- subiti al veicolo se guidati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto da codice della strada;
- che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- conseguenti ad una appropriazione indebita;
- per il ricorso terzi, non vengono indennizzati i danni alle cose che l'assicurato ha in uso, custodia o possesso;
- per il ricorso terzi, la garanzia non opera se il sinistro è dovuto a operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento o svuotamento dei serbatoi.

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni garanzia, in polizza e nel modulo di adesione, sono indicati scoperti, franchigie e minimi. Detti scoperti e franchigie, indicati rispettivamente in percentuale e in valore assoluto, si riducono del 75% nel caso in cui l'indennizzo, conseguente a un evento assicurato che comporti la perdita totale del veicolo, venga utilizzato per l'acquisto di un nuovo veicolo dal Concessionario contraente della polizza collettiva. In caso di danno parziale conseguente a un evento garantito in polizza, detti scoperti e franchigie si riducono del 50% nel caso in cui l'assicurato, per la riparazione del danno, si avvalga dell'officina e/o della carrozzeria appartenenti al network di strutture convenzionate con la Compagnia.

Limitatamente alla garanzia furto, qualora risulti espressamente indicato in polizza che il veicolo è dotato di antifurto e/o localizzatore satellitare, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino non attivi, non regolarmente funzionanti o non installati, indipendentemente dallo scoperto e relativo minimo indicato in polizza si applica uno scoperto del 35%, aggiuntivo rispetto a quello previsto in polizza.

Per le garanzie furto/rapina è prevista anche la formula di copertura del solo danno totale, in questo caso è indicato nel modulo di adesione e in polizza.

Per la garanzia Collisione con animali selvatici si applica lo scoperto e relativo minimo indicato in polizza e con un massimo indennizzo di € 3000 (euro tremila) o valore commerciale del veicolo se inferiore.

La validità della garanzia furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato, sempreché le circostanze esterne lo permettano. Non è considerata circostanza esterna valida ai fini di dell'operatività della garanzia la non attivazione dei mezzi di chiusura dovuta a non funzionamento degli stessi.

In caso di ritrovamento del veicolo o di alcune sue parti l'aderente (indipendentemente se è avvenuta o meno la liquidazione), deve informare la Compagnia e inviare la documentazione sul ritrovamento predisposto dalle Autorità. L'aderente può sia rientrare in possesso del veicolo entro 7 giorni dal ritrovamento, previo rimborso dell'indennizzo che ha ricevuto come liquidazione del furto, sia non rientrare in possesso comunicando per iscritto la decisione alla Compagnia. In caso di omessa comunicazione la Compagnia può vendere il veicolo trattenendo il ricavato ed addebitare all'aderente eventuali spese o danni economici emergenti.

Per il ricorso terzi è previsto un massimale di 50.000 euro per sinistro e non sono previsti scoperti/minimi e franchigie.

Art. 2.3 Eventi naturali compresa la grandine ed esclusi i catastrofali (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Che cosa è assicurato?

Sono coperti i danni, materiali e diretti, al veicolo assicurato conseguenti a

- grandine
- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria
- allagamento e bombe d'acqua

quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata, sui luoghi di accadimento, su una pluralità di enti, assicurati e non.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni

- da eventi catastrofali quali terremoto e inondazione/alluvione (che possono essere coperti da apposita garanzia)
- che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- da bruciature;

- danni all'impianto elettrico che derivano da fenomeni elettrici;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede uno scoperto e relativo minimo indicato in polizza.

Scoperti e minimi vengono ridotti nel caso di riparazione nelle *strutture convenzionate di riparazione con la Compagnia*. In particolare sulla grandine per avere limiti più bassi è richiesto oltre alle strutture convenzionate anche l'utilizzo di tecnologie a freddo di riparazione ("leva bolli"), quando tecnicamente possibile.

Art. 2.4 Eventi naturali catastrofali (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Che cosa è assicurato?

Sono coperti come estensione dell'articolo precedente i seguenti eventi catastrofali (la garanzia non è vendibile disgiuntamente dalla garanzia eventi naturali):

- Terremoto

Agli effetti della presente copertura le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile saranno attribuite a un medesimo sommovimento tellurico e i relativi danni saranno considerati pertanto come "singolo sinistro".

- Inondazione e alluvione

Che cosa non è assicurato?

Valgono le esclusioni di cui al punto precedente (art. 2.3) ad eccezione dell'oggetto della garanzia.

Ci sono limiti di copertura?

Valgono i limiti di cui al punto precedente (art. 2.3).

Art. 2.5 Eventi sociopolitici e atti vandalici (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Che cosa è assicurato?

La società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di

- atti di vandalismo
- incendio doloso

- e in generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti comunque dolosi.

L'assicurato deve denunciare il fatto alle Autorità competenti, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quanto ne sia venuto a conoscenza.

Il danno deve essere connesso a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione, che resta comunque escluso anche se un terzo lo commette con dolo.

Che cosa non è assicurato?

Non sono indennizzati i danni

- che si avvengono in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni
- da bruciature.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con lo scoperto e relativo minimo indicato in polizza.

Scoperti e minimi vengono ridotti nel caso di riparazione nelle *strutture convenzionate di riparazione con la Compagnia*. In particolare sulla grandine per avere limiti più bassi è richiesto oltre alle strutture convenzionate anche l'utilizzo di tecnologie a freddo di riparazione ("leva bolli"), quando tecnicamente possibile.

Art. 2.6 Eventi esclusi dalle coperture CVT

Nel prodotto non sono comprese le seguenti garanzie CVT

- cristalli
- collisione
- kasko

Art. 2.7 Calcolo dell'indennizzo in caso di danni

Perdita totale

In caso di distruzione o sottrazione vengono indennizzate:

- Nei primi 12 mesi dall'immatricolazione: una somma pari al valore a nuovo del bene assicurato sulla base del dato di fattura

(valore di acquisto):

- Nei mesi successivi il valore commerciale dello stesso risultante dal listino "Quattroruote Professional - Valore assicurato"

Un danno pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è equiparato ad un danno totale.

Danno parziale

La Compagnia presta l'assicurazione nella forma del valore a nuovo, ossia non detrae dal costo dei pezzi di ricambio il deprezzamento relativo alle parti danneggiate o sottratte per effetto della loro usura o vetustà, tranne che per le parti meccaniche e per volante, marmitta, filtro antiparticolato, sedili, ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi, freni, accessori non di serie dove viene invece applicato il degrado.

Il degrado per tali componenti viene calcolato partendo dal valore a nuovo degli stessi e applicando una riduzione del 10% per ogni annualità intera del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo di 60%.

Art. 2.8 Scoperto o franchigia

L'assicurazione opera con l'applicazione di *scoperti* e *minimi/franchigia* per ogni *sinistro*, indicato in *polizza*.



Esempio di applicazione dello scoperto

Lo *scoperto* è l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Esempio

La presenza di uno *scoperto* del 10% implica che il 10% del *danno* resterà a carico dell'*Assicurato*: pertanto, se il *danno* è pari ad € 10.000, lo *scoperto* risulterà pari ad € 1.000 ed l'*indennizzo* sarà pari ad € 9.000.

Lo *scoperto* può talvolta essere calcolato con applicazioni di valori di "minimo" e "massimo": questo significa che l'importo dello *scoperto* non potrà mai essere inferiore e, rispettivamente, superiore a tali valori di minimo e massimo.



Esempio di applicazione di "minimo" ad uno scoperto

La presenza di uno *scoperto* del 10% con applicazione di un minimo di € 1.500 farebbe sì che - sempre in caso di *danno* pari ad € 10.000 - si abbia la liquidazione di un *indennizzo* di € 8.500 in quanto lo *scoperto* (€ 1.000) risulterebbe inferiore al minimo (€ 1.500) e verrebbe quindi innalzato fino a tale soglia di valore.

Esempio di applicazione di "massimo" ad uno scoperto

La presenza di uno *scoperto* del 10% con applicazione di un massimo di € 1.500 farebbe sì che - in caso di *danno* pari ad € 20.000 - si abbia la liquidazione di € 18.500 in quanto lo *scoperto* (€ 2.000) risulterebbe superiore al massimo (€ 1.500) e verrebbe quindi ridotto fino a tale soglia di valore.



Esempio di applicazione della franchigia

La *franchigia* è una somma - espressa in cifra fissa - del *danno* che, in caso di *sinistro* indennizzabile, resta a carico dell'*Assicurato*.

Esempio

La presenza di una *franchigia* di € 2.000 implica che tale somma resterà sempre a carico dell'*Assicurato*: pertanto se il *danno* è pari ad € 13.000 l'*indennizzo* sarà pari ad € 11.000.

Se il *danno* è inferiore alla *franchigia*, non verrà erogato alcun *indennizzo*.

Come riportato in polizza, in caso di perdita totale gli scoperti sono ridotti in caso di acquisto di un veicolo di pari valore presso il concessionario presso cui è stato acquistato il veicolo, così come nel caso di danni parziali la riparazione presso le *strutture convenzionate con la Compagnia*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.9 Massimale e somma assicurata

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del *massimale/somma assicurata* indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.

I limiti di *risarcimento* previsti dalle condizioni sempre operanti e dalle garanzie aggiuntive non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso.

Il *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

Art. 2.10 Validità temporale



L'assicurazione CVT. vale per i *sinistri* accaduti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, purché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Copertura Infortuni del conducente

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato subisce in conseguenza alla circolazione e alle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso nelle condizioni riprendere la marcia.

Sono coperti i seguenti eventi:

- morte
- invalidità permanente

Sono comprese l'asfissia non di origine morbosa, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento a seguito di incidente stradale.

L'assicurazione è estesa all'infortunio causato da movimenti tellurici, inondazioni/alluvioni che dovessero colpire il conducente mentre si trova all'interno del veicolo.

Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso morte.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro i due anni dall'evento in conseguenza di questo il conducente muore la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte.

Qualora a seguito dell'incidente la salma del conducente non venga ritrovata, la Compagnia liquida ai beneficiari il capitale assicurato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Invalità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale (superiore al 66%), la Società corrisponde l'intera somma assicurata.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l'**indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori della Tabella INAIL** (allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo Unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e successive modifiche intervenute fino alla data di stipula della presente polizza).

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni della circolazione derivanti

- dalla guida del veicolo se il conducente è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente ottenga il rinnovo della stessa entro 90 giorni successivi al sinistro;
- dalla guida o dall'uso del veicolo in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
- da abuso di alcolici e psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni ;
- da reati dolosi compiuti o tentati dal conducente o atti contro la sua persona volontariamente compiuti
- da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, nonché aggressioni o atti violenti a cui il conducente abbia partecipato attivamente.
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle

Non sono coperte le seguenti garanzie:

- rimborso spese mediche da infortunio;
- inabilità temporanea;
- indennità giornaliera per ricovero, gessatura o frattura ossea.

Art. 3.3 Scoperto o franchigia


L'assicurazione opera con l'applicazione di una *franchigia del 3%* sull'invalidità permanente.

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Invalidità Permanente accertata risulti:

- di grado superiore al 25% del totale, la Compagnia liquida l'indennizzo senza deduzione di franchigia;
- pari o superiore al 66% del totale, la Compagnia liquida l'indennizzo al 100%.

Nel caso di scelta di una somma assicurata superiore a quella base (20.000 euro) ovvero pari a 50.000 euro valgono le stesse regole di applicazione di franchigia salvo che il conducente al momento del sinistro non utilizzi i sistemi di sicurezza e in questo caso la franchigia viene elevata dal 3% al 5% e applicata fino al 70% e il limite di indennizzo diventa pari al 70% della somma assicurata. Tale limite vale anche nel caso morte.

Esempio di applicazione della franchigia



% I.P. accertata	Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata		
	Somma assicurata 20.000	Somma assicurata 50.000 Con dispositivi di sicurezza	Somma assicurata 50.000 Senza dispositivi di sicurezza
Da 1 a 3	0	0	0
4	1	1	0
5	2	2	0
6	3	3	1
....			
25	22	22	20
26	26	26	21
...			
65	65	65	60
66	100	100	61
..			
75	100	100	70
76	100	100	70
--			
100	100	100	70

Come è prestata l'assicurazione

Art. 3.4 Somma assicurata

Esistono due opzioni di copertura:

- Base con 20.000 euro di capitale assicurato sia per il caso morte sia per l'invalidità permanente;
- oppure è possibile elevare il capitale a 50.000 euro

Art. 3.5 Validità temporale



L'assicurazione Infortuni del Conducente vale per i *sinistri* accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

L'invalidità Permanente deve manifestarsi entro i due anni dall'accadimento dell'incidente che lo ha determinato.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

Art. 4.1 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato o Aderente in caso di sinistro CVT



In caso di *sinistro*, il *Contraente*, l'*Assicurato* o *Aderente*:

- a) comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC all'Intermediario o al gestore sinistri della Compagnia, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, come previsto dal Codice Civile, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento, eventuali testimoni e il luogo dove è custodito il veicolo;
- b) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile o nel caso di unica copertura, autocertificazione di assenza di ulteriore copertura;
- c) astenersi dall'incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione della *Compagnia*;
- d) astenersi dal pregiudicare la posizione della *Compagnia* o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;
- e) astenersi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla *Compagnia*, fatto eccezione per quelli di prima necessità.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inoltre:

- f) in caso di furto, incendio, atto vandalico/socio politico o urto con animale selvatico, fare denuncia immediata all'Autorità competente indicando che il veicolo è assicurato con la Compagnia e inviargli copia, convalidata dall'autorità stessa. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. L'assicurato deve anche inviare tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti nel più breve tempo possibile.
- g) in caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve reiterare la denuncia presso le Autorità Italiane competenti.
- h) in caso di furto parziale con asportazione di parti del veicolo, inviare al gestore sinistri la fattura relativa all'acquisto del veicolo, che deve riportare l'elenco completo degli optional installati e la fattura relativa al riacquisto dei beni asportati e dei pezzi di ricambio;
- i) in caso di eventi naturali, fornire prova dell'evento. La prova può essere una dichiarazione scritta dell'Autorità locale se la notizia non è reperibile sugli organi di stampa (inclusi gli online);
- j) in caso di danno totale, a pena di decadenza, inviare:
 - 1) originale denuncia effettuata alle Autorità competenti;
 - 2) la fattura o altra documentazione di acquisto del veicolo;
 - 3) copia carta di circolazione, se disponibile;
 - 4) la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, delle stampigliature con i seriali (forniti dalla Casa Automobilistica) di cui è dotato il veicolo;
 - 5) l'estratto cronologico generale;
 - 6) certificato di perdita di possesso (da richiedere al P.R.A.);
 - 7) la procura speciale a vendere a favore della Compagnia;
 - 8) delega alla rottamazione se richiesta dalla Compagnia;
 - 9) relativamente ai veicoli dotati di antifurto/localizzatore satellitare copia dell'ultimo collaudo disponibile e comunque dichiarazione della Centrale Operativa che attesti che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo, eventuali tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l'evento;
 - 10) documentazione riguardante la cancellazione del fermo amministrativo qualora lo stesso fosse trascritto sul certificato di proprietà;
 - 11) in caso di esistenza di vincolo a favore di terzi la liberatoria del pagamento direttamente all'Assicurato.

L'eventuale mancata consegna di tutte le chiavi in dotazione del veicolo, indicata al punto 4), potrà comportare la perdita totale dell'indennizzo e in ogni caso sarà applicato uno scoperto del 35%, aggiuntivo a quello previsto in polizza. Resta inteso che in caso di rapina è dovuta la consegna solo della eventuale seconda chiave in dotazione al veicolo.

Se non venissero presentati i documenti di cui al punto 9), la Compagnia procederà alla liquidazione del sinistro applicando uno scoperto del 35%, aggiuntivo a quello previsto in polizza.

Considerato che il veicolo viene valutato in base al suo stato di media usura, in caso di sinistri stradali verificatesi nei 24 mesi precedenti la data dell'evento, è facoltà della Compagnia richiedere il modello CAI e fattura a riprova dell'avvenuta riparazione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Qualora risulti che il *Contraente* o l'*Assicurato/Aderente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 4.2 Assicurazione parziale e criteri di indennizzabilità

Danno parziale

Un danno è considerato *parziale* quando il costo per riparare il veicolo è inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Se il danno al veicolo è parziale, il suo ammontare è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima del sinistro. La Compagnia presta l'assicurazione nella forma del valore a nuovo, ossia non detrae dal costo dei pezzi di ricambio il deprezzamento relativo alle parti danneggiate o sottratte per effetto della loro usura o vetustà, tranne che per le parti meccaniche e per volante, marmitta, filtro antiparticolato, sedili, ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi, freni, *accessori* non di serie dove viene invece applicato il degrado.

Il degrado per tali componenti viene calcolato partendo dal valore a nuovo degli stessi e applicando una riduzione del 10% per ogni annualità intera del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo di 60%.

L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, e non può andare oltre la somma assicurata.

Se, al momento del *sinistro*, risulta che il valore di acquisto del veicolo, eccede il valore dichiarato in *polizza*, la *Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore del valore dichiarato e il valore risultante al momento del sinistro*.

Il valore commerciale è il valore che il veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo la Compagnia tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni della rivista QUATTORRUOTE (editoriale Domus).

Danno totale

Una perdita è considerata 'totale' quando il veicolo viene *rubato* e non viene ritrovato entro due mesi, o quando il **costo per ripararlo è superiore all'80% del suo valore commerciale al momento del sinistro**.

Se il danno che provoca la perdita totale deriva da un evento coperto dalle garanzie Incendio e Furto e si verifica entro i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione la Compagnia calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo.

Se il danno che provoca la perdita totale deriva da un evento coperto dalla garanzia Eventi Naturali e Sociopolitici, la Compagnia calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per tutte le garanzie, anche quando è previsto il risarcimento con la formula del valore a nuovo, in caso di perdita totale la Compagnia rimborsa l'assicurato al netto del valore del relitto che il perito indica nella perizia. L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.

La Compagnia riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se l'*aderente* non può detrarla, in tutto o in parte, e se il relativo importo è compreso nel valore assicurato.

Art. 4.3 Limite massimo di risarcimento ed esclusioni

Per ciascun *sinistro*, la *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore del *massimale o valore assicurato*.

La Compagnia non risponde dei danni che derivano all'assicurato dal fatto di non poter usare il veicolo o dal fatto che il veicolo si deprezza per qualunque causa.

La Compagnia non indennizza le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.

Quando sono previsti uno scoperto o un minimo, la Compagnia li applica all'ammontare del danno dopo averlo quantificato con le regole descritte sopra

Art. 4.4 Pagamento dell'indennizzo

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e e quantificato il *danno* risarcibile, la *Compagnia* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

Art. 4.5 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, l'*Assicurato o Aderente* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del *danno*.

Art. 4.6 Assicurazioni per conto altrui

Dal momento che la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891C.C.

Norme relative alla copertura Infortuni del conducente

Art. 4.8 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato o Aderente in caso di sinistro infortuni

In caso di *sinistro*, il *Contraente*, l'*Assicurato* o *Aderente* o *gli aventi diritto* devono:

- a) comunicare per iscritto al gestore dei sinistri della Compagnia o a Indigo, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, come previsto dal Codice Civile, la data, ora e luogo dell'evento, persone, beni coinvolti e ogni altro dato rilevante, nonché nome e domicilio della persona infortunata, il certificato medico e degli eventuali testimoni del *sinistro*;
- b) anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail diretta a Indigo o alla *Compagnia*, in caso di lesione grave o gravissima ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;
- c) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
- d) astenersi dall'incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione della *Compagnia*;
- e) astenersi dal pregiudicare la posizione della *Compagnia* o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;
- f) documentare il decorso e gli eventuali postumi dell'infortunio presentando ulteriori certificati medici e la copia completa della cartella clinica. L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

Art. 4.9 Controversie – arbitrato irrituale

Le controversie sull'applicazione della garanzia **invalidità permanente**, sulla tabella delle valutazioni del grado I.P. (Inail) - se resa operante - possono essere demandate con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- Indigo
Indirizzo Sede Legale: Via Sardegna 50, 00187 Roma
Indirizzo Sede Operativa: via S. Pescatori 107, 83100 Avellino
Tel: 0825-1494112
Fax: 0825-26846
Email: info@indigomga.it
PEC: info@pec.indigomga.it
- Revo Insurance S.p.A.
Sede legale: viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato deve contattare

- Multi Serass (sinistri CVT)
Via Sangro 15, 20132 Milano
Lun/ven 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Tel. 02-465488300
Email sinistri.revo@multiserass.com
- Revo Insurance S.p.A. (infortuni della circolazione)
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Per reclami

Per effettuare un reclamo rivolgersi per iscritto a:

- Revo Insurance S.p.A.
Email: reclami@revoinsurance.com
- Ivass – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Ivass@pec.ivass.it